

chiesero; promette favorire e proteggere in tutti i suoi domini i mercanti veneziani; diede perciò gli ordini opportuni; riconfermò gli antichi privilegi da essi goduti; vietò a tutti i suoi sudditi di maltrattarli e ingannarli; dichiara di aver ricevuto il presente inviatogli; loda i detti ambasciatori che tornano in patria e descrive le vesti ad essi donate. (v. n. 94 e 126).

Fatto al Cairo, l'8 del mese di *Zamadelevel* (Giumadi el Aual, anno dell'egira 825). — Tradotta come sopra.

100. — 1422, ind. XV, Maggio 6. — c. 80 (78). — Albano Badoaro, Marino Caravello proc. di S. M., Fantino Michele, Antonio Contarini proc. di S. M., Francesco Bernardo e Francesco Foscarini proc. di S. M., savi del consiglio, delegati dalla Signoria a comporre la questione vertente fra Bartolomeo del fu Paolo cav. Morosini e il comune di Muggia per pretese di certi diritti feudali del primo sul secondo, dichiarano: il Morosini nulla esigerà nè pel passato nè pel futuro, ma il comune gli pagherà ogni anno tre anfore di *ribolo* (vino) metà dolce e metà brusco, tre orne di olio puro, da consegnarsi in Venezia, finchè durano le concessioni feudali a favore del Morosini, a carico del quale stanno i dazi per quei liquidi all'ingresso in Venezia. Approvato da Giovanni dottore del fu Adamo, licenziato in diritto, e da Jacopo del fu Giovanni, procuratori del comune di Muggia, come pure dal Morosini, che tutti ne promettono l'osservanza; mancando Muggia alla corrispondenza surriferita, il Morosini s'intenda libero di far valere i suoi diritti (v. n. 103).

Fatto nel primo piano del palazzo ducale, nella stanza delle riduzioni dei savi suddetti. — Testimoni: tre notai ducali già nominati. — Atti Pietro Negro.

101. — 1422, ind. XV, Maggio 7. — c. 73 (71). — Ducale a Tomaso Minotto bailo e capitano a Corfù, ai suoi consiglieri ed ai loro successori. Comunica, ordinandone l'osservanza, le seguenti risposte date dal Senato ad istanze di Giglio de Pace e Macheroto Monogini ambasciatori della comunità di Corfù: Siano osservate le concessioni fatte dalla Signoria a Corfù ed a' suoi abitanti; siano rivate tutte le concessioni di uffici e benefici nell'isola fatte contro i privilegi accordati, e gli uffici e benefici sian dati a chi ne ha diritto; chiunque tiene uffici quinquennali non possa riaverli che scorsi due anni; i giudici annuali della città possano giudicar cause al di sotto di 15 perperi, con appello ai rettori; i negozianti di Corfù saranno trattati in Venezia come quelli di Candia, di Modone e di Corone; il prodotto della *tansa* dell'isola sarà devoluto alla costruzione del molo nuovo; il *patron* del *maran* sia corfioto pagato pel solo tempo che lavorerà; i possessori di uffici debbano porre in *monte* una parte del loro stipendio per la provvista di grano in tempo di bisogno come è consueto.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

102. — 1422, ind. XV, Maggio 8. — c. 24. — Patente come al n. 98, per 60 *caratelli* di vino di Cescone da Rimini caricati su nave di Sandro da Mazzorbo.